

16/12/1945

P R E M I O                      D I                      L I B E R A Z I O N E

Norme per la sua corresponsione in rapporto anche al prestito e premio pagato come da deliberazione del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale in data 7/5/1945, concordato fra la C.C.D.L. e l'Associazione dei Commercianti per conto delle sue Associate.

Art. I

IL PREMIO DI LIBERAZIONE SPETTA:

a tutti i lavoratori che dopo l'8 settembre 1943 sono venuti a trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) = lavoratori incarcerati per motivi politici;
- b) = lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro e siansi dati alla latitanza a causa di persecuzioni politiche o per partecipare alla guerra di liberazione e che vi abbiano effettivamente partecipato;
- c) = lavoratori renitenti alla leva del così detto governo della repubblica i quali per la renitenza stessa non abbiano potuto trovarsi occupazione retribuita durante il periodo della latitanza;
- d) = lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro e siansi dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dall'avvenuta loro precettazione nominativa per i lavori invernali (fosse, sgomberi, ecc.), i quali per la latitanza stessa non abbiano potuto trovare occupazione retribuita durante il periodo della latitanza;
- e) = lavoratori sospesi dal lavoro e il cui rapporto di lavoro sia stato rescisso per volontà dell'azienda dopo la data 15 febbraio 1945 anche se il licenziamento è stato intimato previo nulla-osta dell'Ufficio di Collocamento;
- f) = lavoratori richiamati alle armi e che nel termine di 20 giorni dal rientro si siano, o si presentino ai datori di lavoro per la riassunzione in servizio muniti di documento militare comprovante la data di presentazione al Distretto di Modena;
- g) = lavoratori chiamati per servizio militare o di leva e trattenuti alle armi oltre la ferma e che nel termine di 20 giorni dal rientro si presentino al datore di lavoro muniti di documento come sopra;
- h) = lavoratori effettivamente presenti alla data della liberazione, 22 aprile, con riferimento agli ultimi cento giorni lavorativi in ragione di una centesima parte del minimo del premio per ogni giornata di effettiva prestazione.

Nel caso che il lavoratore, durante tale periodo abbia prestato la sua opera presso diversa ditta, impresa o datori di lavoro, queste ne assolveranno l'onere proporzionalmente in ragione di una centesima parte del premio per ogni giornata di effettiva prestazione presso ciascuna di esse.

I giorni di assenza dal lavoro per malattia fino al limite di giorni 90, per infortuni, per gravidanze puerperie, per la durata del trattamento stabilito dai contratti di lavoro, vanno computate come giornate di effettiva prestazione; i giorni di sospensione al lavoro non sono da computare agli effetti della corresponsione del premio di liberazione semprechè per il periodo di sospensione il lavoratore abbia percepito il salario ga-

rantito o concordato; pertanto, nel caso che non gli sia stato corrisposto il salario garantito o concordato, dovranno essere computati come giorni di prestazione effettiva .

Art. 2)

IL PREMIO DI LIBERAZIONE NON SPETTA :

- a) = ai lavoratori già appartenenti alle brigate nere e g.n.r. e sue specializzazioni ;
- b) = ai lavoratori già appartenenti alla ~~ingazix~~ legione "Muti", forazioni dipendenti dalla legione stessa. I volontari della guerra di Spagna ;
- c) = ai lavoratori già appartenenti alla "X" flottiglia Mas ;
- d) = ai lavoratori già appartenenti alla polizia repubblicana ;
- e) = ai lavoratori già appartenenti all'esercito repubblicano ;
- f) = ai lavoratori che hanno aderito al partito repubblicano fascista
- g) = ai lavoratori eputari (nei confronti dei lavoratori per i quali il procedimento di epurazione è in corso la elargizione dei premi verrà sospesa in attesa dell'esito del procedimento stesso ;
- h) = ai lavoratori che avevano una delle seguenti qualifiche: S.Sepolcrista, antemarcia, squadrista, marcia su Roma, sciarpa littorio ;
- i) = ai lavoratori che hanno avuto una delle seguenti cariche : caponucleo, capo-settore, componenti commissioni disciplina di gruppo, consultore, fiduciario di gruppo rionale, membro del direttorio, segretario politico, ispettore federale, componente la commissione federale di disciplina, membro del direttorio federale;
- l) = i lavoratori che hanno quali ufficiali prestato giuramento alla repubblica '(U.N.U.C.I.) ;
- m) = ai lavoratori che hanno prestato servizio quali ufficiali (nei quadri) della milizia volontaria sicurezza nazionale ;
- n) = ai lavoratori che, pur non avendo una delle precedenti cariche e qualifiche, si sono compromessi con il fascismo ed hanno accettate cariche o incarichi omessi, come i fiduciari di fabbrica, ecc.
- o) = ai lavoratori perseguitati politici che abbiano trovato lavoro presso altra azienda nei confronti dell'azienda che li ha persi di forza ; ciò allo scopo di evitare una doppia percezione di premio;
- p) = ai lavoratori perseguitati politici e che, pur non avendo avuto occupazione presso altra azienda, siansi notevolmente dati ad altra attività ( se pur provvisoria) come "commercio illecito" , secondo gli accertamenti effettuati d'accordo tra i datori di lavoro e la commissione interna e in mancanza da organi similari;
- q) = ai lavoratori che siansi resi volontariamente dimissionari e che comunque abbiano abbandonato il lavoro, a meno che tale abbandono non si sia reso necessario per motivi politici.

Allo scopo di non dare all'espressione "perseguitato politico" un senso troppo largo che potrebbe prestarsi a speculazioni illegittime, si precisa che, "perseguitato politico" si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale secondo il positivo riconoscimento che l'interessato dovrà ottenere dalla commissione interna, la quale agirà al riguardo d'accordo con il datore di lavoro.

I lavoratori dovranno comprovare la propria dichiarazione con documenti autentici rilasciati dalle autorità competenti che assumono la propria responsabilità relativa alle dichiarazioni rilasciate.

Art.3)

CHIARIFICAZIONI E QUOTE

a) = a tutti i lavoratori elencati nell'articolo I), che abbiano percepito il premio delle 300 ore secondo la deliberazione del G.L.N.P. in data 7/5/1945, debbono considerarsi soddisfatti di ogni loro avere ;

b) = tutti i lavoratori che, rinunciando al premio delle 300 ore, hanno accettato il prestito delle 600 ore, sono tenuti al rimborso dell'importo percepito e la differenza verrà considerata acconto sulle competenze maturate e maturande e le relative trattenute verranno effettuate in ragione di un sesto per ogni mese, a cominciare dal 1° ottobre 1945 ;

c) = a tutti i lavoratori che non hanno percepito nessun premio o prestito sarà pagata una somma pari a 300 ore lavorative di sola paga base in vigore alla data del 22 aprile 1945, fermo un minimo di :

Dati famiglia . . . . .	2.700
Uomini superiori ai 18 anni . . . . .	" 2.200
Operai dai 16 ai 18 anni . . . . .	" 1.500
Operai fino ai 16 anni . . . . .	" 1.000
Donne oltre i 18 anni ; . . . . .	" 1.500
Donne inferiori ai 18 anni . . . . .	" 1.000

L'età e la qualifica di capo famiglia, si riferisce alla data 22 aprile 1945 ;

d) = tutti i lavoratori che avessero ricevuto il prestito ed il premio elencati fra i non aventi diritto, <sup>peranno</sup> considereranno tale prestito o premio in acconto sulle competenze maturate e maturande e sono tenuti al rimborso di un decimo mensile a datare dal 1/12/1945 ;

e) = per tutti i lavoratori stipendiati mensilmente, il rapporto con le 300 ore lavorative è stabilito in ragione di un mese e mezzo di stipendio con il massimo pari alla cifra spettante all'operaio specializzato alla data 22 aprile 1945 ;

f) = eventuali contestazioni che dovessero sorgere per la corrispondenza del premio di liberazione, saranno sottoposte all'esame e alla definizione di una commissione paritetica, composta dai rappresentanti delle categorie datori di lavoro e lavoratori interessati che si riunirà presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

I datori di lavoro sono autorizzati a corrispondere le somme di cui al presente accordo in due rate, e precisamente il 50 % entro il 31/12 1945 ed il restante 50 % entro il 28/1/1946 .

=====

Ad eccezione dei lavoratori che ricorrono negli estremi contemplati alla lettera f) e g) dell'art. I per tutti gli altri indistintamente scade al 31/1/1946 il diritto di richiedere e far comunque riconoscere il premio di liberazione. = Il premio è esente da trattenute per contributi assicurativi, compreso il tasso infortuni, sindacali, ecc., ma non dall'imposta di R.M. C/C2, dato che per la stessa il competente Ministero non si è pronunciato circa una eventuale esenzione.